



Richiesta di "Prestito con delegazione di pagamento assistito da garanzie assicurative"

**Dati personali del Richiedente:**

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Nata/o a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Dipendente di \_\_\_\_\_

con qualifica di \_\_\_\_\_ N° tel. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Reddito annuo netto: \_\_\_\_\_

**Dati del prestito richiesto:**

Numero rate: \_\_\_\_\_ Importo rata: € \_\_\_\_\_

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): \_\_\_\_\_ %

Tasso Effettivo Globale (TEG): \_\_\_\_\_ %

Importo Totale dovuto dal consumatore € \_\_\_\_\_

Capitale finanziato: € \_\_\_\_\_

Tasso Annuo Nomina le (TAN): \_\_\_\_\_ %

Interessi complessivi pari a: € \_\_\_\_\_

a) Spese di istruttoria e oneri fiscali pari ad € 16,00: € \_\_\_\_\_

b) Commission i di Intermediazione : € \_\_\_\_\_

**Importo Totale del credito** (Capitale Finanziato - a),b): € \_\_\_\_\_

**Da cui dovranno essere dedotte eventuali somme relative ad eventuali anticipazioni od estinzione di precedenti prestiti.**

**Modalità di erogazione:**

Assegno circolare non trasferibile intestato al Richiedente .

Bonifico bancario effettuato sul c/c n. \_\_\_\_\_

Codice IBAN \_\_\_\_\_

**Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà' (Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ ( ) il / / \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ ( )

in \_\_\_\_\_

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA DI NON AVERE:**

- 1. Richiesto al proprio datore di lavoro il rilascio di certificati di stipendio;
- 2. Richiesto analoghi prestiti presso altri Intermediari negli ultimi 6 mesi, salva l'ipotesi di richiesta già declinata;
- 3. Richiesto prefinanziamenti presso altri Intermediari negli ultimi 6 mesi, salva l'ipotesi di richiesta già declinata;
- 4. Stipulato analoghi prestiti da rimborsare in 10 anni presso altri Intermediari nei casi di applicazione dell'art. 39 terzo comma 3 (Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

**FIRMA DEL RICHIEDENTE** \_\_\_\_\_

(Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

richiede alla Banca di Sassari S.p.A. l'erogazione di un' anticipazione parziale dell'importo di € \_\_\_\_\_ sulla presente operazione di finanziamento da erogare sulle coordinate sopra indicate.

**FIRMA DEL RICHIEDENTE** \_\_\_\_\_

Il Documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" costituisce il frontespizio del contratto, del quale reca tutte le condizioni economiche e di cui, costituisce parte integrante e sostanziale. Il Richiedente dichiara, con la sottoscrizione del presente documento:

- di aver ricevuto il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" a titolo di informazione precontrattuale ;
- di  aver richiesto ed aver ricevuto di  non aver richiesto copia completa e gratuita del contratto idonea per la stipula a titolo di informazione precontrattuale.

**FIRMA DEL RICHIEDENTE** \_\_\_\_\_

**Accettazione delle Condizioni Generali del Contratto**

Il sottoscritto richiede alla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A. (di seguito Banca), la concessione di un prestito con delegazione di pagamento. Pertanto dichiara di:

- aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di Contratto (Regolamento del prestito con delegazione di pagamento) e le condizioni economiche contenute nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori";
- aver ricevuto il documento contenente i Tassi Effettivi Medi Globali (TEGM) previsti dalla legge n.108/1996 (c.d. "legge antiusura");
- aver controllato che i dati dichiarati e indicati nella presente richiesta siano esatti e veritieri;
- essere, ai fini valutari, residente in Italia;
- essere a conoscenza che le condizioni di tasso attualmente applicate per il prestito sono quelle indicate nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori";
- essere stato informato, prima di firmare la presente richiesta, che è sua facoltà ottenere, gratuitamente, assistenza e chiarimenti adeguati per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso, anche tramite gli operatori del Servizio Clienti della Banca contattando il numero verde 800.22.77.88 nonché la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario.

**FIRMA DEL RICHIEDENTE** \_\_\_\_\_

- aver ricevuto e trattenuto un esemplare della richiesta di prestito comprensiva delle Condizioni Generali di Contratto e del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

**FIRMA DEL RICHIEDENTE** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.:

Art. 1 - Premessa Generale; Art. 2 - Conclusione del Contratto; Art. 4 - In caso di anticipata estinzione del prestito non sono rimborsabili gli importi indicati nelle lettere a) e b); Artt. 6, 6.1 e 6.2 - Mandato irrevocabile per la trattenuta da parte dell'Amministrazione competente della rata sulla retribuzione, sull'indennità di cessazione del rapporto di lavoro e su ogni altro compenso da parte di Enti di previdenza e di assicurazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; Art. 7 - Discrezionale valutazione della completezza della documentazione; Artt. 8 e 8.1 - Invalidità della polizza assicurativa rischio vita in caso di informazioni rilasciate sullo stato di salute inesatte e/o reticenti; Artt. 10 e 10.1 - Conseguenze dell'inadempimento: decadenza del beneficio della rateizzazione e del termine nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione della retribuzione per qualsiasi causa e di ritardato versamento da parte dell'Amministrazione delle rate pattuite - compensazione - diritto di ritenzione; Art. 13 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

**FIRMA DEL RICHIEDENTE** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto chiede di poter ricevere le comunicazioni periodiche relative al prestito con la seguente modalità:

- posta ordinaria  posta elettronica all'indirizzo indicato nei dati personali.

**FIRMA DEL RICHIEDENTE** \_\_\_\_\_

**LUOGO E DATA** \_\_\_\_\_



## **Condizioni generali di contratto**

**Art. 1 Premessa generale.** Il presente contratto consente di ottenere ad insindacabile giudizio della Banca di Sassari S.p.A. (di seguito "Banca") previo benestare all'effettuazione della trattenuta da parte dell'Amministrazione dalla quale il Richiedente dipende e condizionatamente alla veridicità di quanto dichiarato dal richiedente come atto notorio, un prestito con delegazione di pagamento, secondo quanto previsto dal seguente Regolamento.

### **REGOLAMENTO DEL PRESTITO CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

**Art. 2 Conclusione del contratto.** L'accettazione della domanda di prestito con delegazione di pagamento e il perfezionamento del contratto avvengono nel momento in cui il Richiedente riceve conferma scritta dell'accettazione da parte della Banca.

**Art. 3 Condizioni Finanziarie.** Il Richiedente, provvisto della retribuzione annua netta da lui dichiarata, delega – irrevocabilmente – l'Ente/Impresa presso la quale lavora ad effettuare la trattenuta fino ad un quinto della sua retribuzione, riversandola alla Banca per il pagamento delle rate relative al prestito da essa ottenuto, in base alle vigenti disposizioni di legge e/o convenzioni tra la Banca e l'Ente/impresa stessi, con riguardo, e con analogia con quanto riportato per i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio dal Testo Unico approvato con DPR n. 180/50 (così come integrato e modificato dalla L. 311/2004, articolo unico, commi 137 e 138 e dal D.L. 35/2005, convertito in L. 80/2005, art. 13 bis) e relativo Regolamento DPR 895/50, si dichiara debitore, in relazione al predetto prestito, nei confronti della Banca dell'importo lordo indicato nella pagina precedente alla voce "Importo Totale dovuto dal consumatore", che si obbliga appunto a restituire mediante trattenuta sulla sua retribuzione, con gli effetti previsti dall'art. 1723, 2°, comma e segg., art. 1269 e segg. del C.C., cui fa riferimento formalmente il presente atto, di quote di quote di ammortamento del suo stipendio uguali, mensili e consecutive, il cui numero ed il cui importo sono indicati nella pagina precedente, comprensive del capitale e degli interessi di cui in prosieguo. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo (T.A.N.) indicato nella pagina precedente, a scalare mensile. L'importo complessivo degli interessi dovuti per l'intero prestito ed il valore del capitale del prestito sono indicati nella pagina precedente; da quest'ultimo valore sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali precedenti prestiti in corso di ammortamento, nonché gli importi di cui ai punti a), e b) di cui al successivo punto 3.1.

**3.1.** In sede di liquidazione del prestito, la Banca tratterà in unica soluzione, sul capitale del prestito le seguenti somme:

a) le spese di istruttoria e oneri fiscali a favore della Banca per le attività e gli oneri preliminari e conclusivi necessariamente connessi alla concessione del prestito, quali l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione, l'attività di verifica e controllo dei dati forniti dal cliente, la valutazione del merito creditizio, la notifica del contratto di prestito all'Amministrazione terza delegata e la raccolta del benestare rilasciato da quest'ultima, l'eventuale estinzione di precedenti finanziamenti in corso di ammortamento, la delibera e l'erogazione del prestito; vi rientrano inoltre gli oneri fiscali computati in base alla normativa fiscale vigente pari ad € 16,00;

b) le commissioni di intermediazione ossia la retrocessione a favore dell'agente in attività finanziaria che ha ottenuto un mandato dalla Banca per l'offerta e la promozione del prestito nei confronti del Richiedente. Il nominativo dell'agente è indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" nella sezione "Intermediario del credito". Rientrano nelle attività di competenza dell'agente la consegna dell'informativa precontrattuale, la descrizione delle caratteristiche del prodotto offerto e l'assistenza in fase di raccolta dei documenti necessari per la fase istruttoria e di perfezionamento del contratto. Tali attività si concludono in ogni caso con la trasmissione della richiesta di finanziamento alla Banca per la relativa valutazione.

L'Importo Totale del credito, così come indicato nella pagina precedente, verrà liquidato decurtando eventuali anticipazioni sul prestito in richiesta ovvero gli importi occorrenti per l'estinzione di altri precedenti prestiti.

La Banca provvederà al censimento del Richiedente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia qualora la sua esposizione complessiva superi la soglia minima di segnalazione prevista (€ 30.000,00).

### **Art. 4 Rimborso Anticipato.**

#### **Termini, modalità e diritti**

Il Richiedente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla Banca.

Qualora il Richiedente intenda estinguere anticipatamente il prestito concesso dalla Banca per richiedere un nuovo prestito contro cessione del quinto dovranno essere rispettati i limiti temporali previsti dalla normativa in materia ossia due anni dall'inizio di una cessione stipulata per cinque anni e quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per dieci anni. E' tuttavia consentito estinguere una cessione stipulata per cinque anni anche prima che siano trascorsi due anni qualora si intenda richiedere un nuovo prestito della durata di dieci anni e quest'ultimo si faccia per la prima volta (art. 39 D.P.R. 180/50).

Il Richiedente può richiedere alla Banca un conteggio estintivo del prestito inviando direttamente o per il tramite di un delegato una richiesta scritta unitamente a copia del proprio documento di identità in corso di validità ai seguenti recapiti:

- Banca di Sassari S.p.A. – Supporto Operativo Consumer Finance – Viale Mancini 2 – 07100 Sassari;

- e-mail: [conteggiestintivi.cqs@bancasassari.it](mailto:conteggiestintivi.cqs@bancasassari.it)

- PEC: [conteggiestintivi.cqs@pec.bancasassari.it](mailto:conteggiestintivi.cqs@pec.bancasassari.it)

La Richiesta verrà evasa nel termine di 10 giorni di calendario dalla data di ricezione.

Qualora il Richiedente non provveda al pagamento della somma dovuta entro la data di validità del conteggio, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza come da nuovo conteggio estintivo.

In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, il Richiedente avrà diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi non ancora maturati al momento dell'estinzione. Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione non saranno rimborsati gli importi sopra indicati nelle lettere a) spese di istruttoria e oneri fiscali e b) commissioni di intermediazione in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito.

#### **Indennizzo a carico del cliente**

Il Richiedente dovrà immediatamente versare l'importo capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, quelle eventualmente già scadute e non pagate, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento. In caso di rimborso anticipato, la Banca ha diritto ad un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo sarà pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero allo 0,50% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l'indennizzo non sarà mai superiore all'importo degli interessi che il Richiedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

#### **Casi in cui l'indennizzo non è dovuto**

L'indennizzo non è dovuto in caso di:

- rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a 10.000,00 euro.

*La chiusura del rapporto avverrà entro 30 giorni dall'effettiva estinzione del prestito da parte del Richiedente.*

Ad avvenuta ricezione e contabilizzazione delle somme versate dal cliente, la Banca provvederà a trasmettere all'Amministrazione dalla quale il Richiedente dipende la comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del finanziamento affinché la stessa provveda ad interrompere tempestivamente il prelievo della quota di rimborso. Ad avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte dell'Amministrazione la Banca non sarà responsabile di ulteriori prelievi di quote effettuati dall'Ente. In ogni caso, eventuali quote che dovessero pervenire dall'Amministrazione alla Banca successivamente all'estinzione del finanziamento, verranno rimborsate al Richiedente o all'Amministrazione terza delegata, entro 90 giorni dall'avvenuta contabilizzazione delle stesse.

**Art. 5 Oneri e spese.** Concorrono al calcolo del T.A.E.G. gli interessi gli importi di cui alle lettere a) e b) del punto 3.1. Sono esclusi dal calcolo del TAEG gli interessi di mora e l'indennizzo per l'anticipata estinzione. Il TAEG è calcolato a norma del Decreto Legislativo 141/2010 e delle successive Disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Concorrono al calcolo del T.E.G. gli interessi e gli importi di cui alle lettere a) ad eccezione degli oneri fiscali e b) del punto 3.1. Il T.E.G. è calcolato secondo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Gli oneri fiscali sono a carico del Richiedente.

Le Parti stabiliscono l'opportunità di applicare il regime impositivo ordinariamente dovuto in base alle vigenti disposizioni fiscali.

Resta espressamente convenuto che sarà a totale carico del Richiedente ogni spesa, ovvero ogni nuovo o maggiore onere fiscale di qualsiasi natura, che dovesse essere sostenuto in relazione al contratto, al finanziamento con esso accordato, alle relative garanzie, o a seguito di disposizioni legislative, giudiziali, accertamenti, controlli.

Il Richiedente dovrà rimborsare tali oneri alla Banca, entro 5 (cinque) giorni dalla relativa semplice richiesta scritta corredata dalla documentazione inerente, restando inteso che la Banca deve ricevere alle scadenze pattuite gli importi spettanti ai sensi del contratto franchi da qualsivoglia onere, ritenuta o detrazione.

**Art. 6 Mandato di pagamento – Vincolo del TFR. Il contratto di finanziamento sarà notificato all'Amministrazione dalla quale il Richiedente dipende.** Per effetto della suindicata delegazione, l'Amministrazione dalla quale il Richiedente dipende (intendendosi per tale, qui ed in prosieguo, anche quella da cui viene percepito il trattamento pensionistico) sarà obbligata a norma di legge e, per quanto concerne, anche per volontà del Richiedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione l'importo della quota ceduta, così come indicata alla pagina precedente, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito per il numero di quote complessivamente indicato nella pagina precedente ed a versarle, entro il mese successivo a quello in cui si è verificata la trattenuta ovvero nel diverso termine previsto dalle convenzioni stipulate con l'Amministrazione terza delegata o con il MEF, sulle coordinate bancarie indicate nella lettera di accompagnamento alla notifica del presente contratto. E' facoltà della Banca modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualsiasi momento, l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto bancario o postale all'Amministrazione e al Richiedente.

**6.1** In caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvi comunque i diritti della Banca di cui all'art. 10, il Richiedente autorizza irrevocabilmente l'Amministrazione competente a trattenere sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione – non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi per fondo pensione e di soccorso, nonché l'indennità di cessazione del rapporto (TFR) qualora esistente - l'importo del debito residuo calcolato a norma dell'art. 4 e ad effettuare il versamento di tale importo direttamente alla Banca. Qualora l'importo trattenuto e versato dall'Amministrazione competente risultasse insufficiente, salvo il diritto della Banca di considerare il Richiedente decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine, di cui all'art. 10, il Richiedente autorizza sin d'ora che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Qualora il Richiedente conferisca il proprio trattamento di fine rapporto presso un Fondo Pensione Complementare, la delegazione, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005, si estenderà alle prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, maturate e maturande. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Richiedente autorizza il Fondo Pensione Complementare a liquidare alla Banca l'intero importo dovuto a titolo di riscatto, fino all'ammontare del debito residuo, qualora non abbia maturato il diritto a pensione.

Qualora il Richiedente abbia accantonato il proprio trattamento di fine rapporto presso un diverso Fondo Pensione Complementare, autorizza la Banca a notificare il presente contratto al nuovo Fondo affinché questo vincoli le somme accantonate a garanzia del prestito.

Il Richiedente conferisce altresì mandato irrevocabile in suo nome e per suo conto, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, C.C. alla Banca ad esercitare il riscatto di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) e c), e comma 5, della legge 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini e nelle forme ivi previsti.

**6.2** In caso di cessazione del rapporto di lavoro il Richiedente, ove iscritto agli effetti della previdenza ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, dichiara di rinunciare, ora per allora, all'iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere alla Banca il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati e della riserva matematica che risulterà a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni.

**6.3** con la firma della richiesta di finanziamento, il Richiedente esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati. Il Richiedente inoltre dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità del trattamento di fine rapporto e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure – se già conclusi – dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

**Art. 7 Erogabilità ed estinzione di precedenti impegni.** Il Richiedente non potrà richiedere il versamento dell'Importo Totale del credito se prima, a giudizio insindacabile della Banca, non saranno stati da lui forniti tutti gli atti o documenti necessari per la validità e la garanzia del prestito stesso e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale il Richiedente dipende e/o qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato dal Richiedente come atto notorio. Ai sensi dell'art. 1202, comma 2, punto 2) C. C., il Richiedente dichiara che parte della somma concessa può essere utilizzata per l'estinzione di precedenti debiti ancora in essere. A questo scopo il Richiedente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 comma 2 del codice civile, a trattenere e compensare dal netto ricavo del finanziamento tutte le eventuali somme corrisposte a titolo di erogazioni parziali in acconto ovvero necessarie per l'estinzione di precedenti finanziamenti ancora in essere.

Sulle somme erogate a titolo di acconto non verranno applicati interessi di preammortamento o ulteriori oneri. Il conteggio di tutto quanto trattenuto in sede di erogazione del finanziamento sarà comunicato al Richiedente mediante il Prospetto di liquidazione, emesso all'atto dell'erogazione stessa. Qualora il Finanziamento non dovesse perfezionarsi per qualsiasi causa, il Richiedente sarà tenuto a restituire immediatamente ed in un'unica soluzione alla Banca, dietro semplice richiesta da questa inviata a mezzo di lettera raccomandata, le somme ricevute anche a titolo di acconto.

**Art. 8 Copertura Assicurativa.** Il Richiedente prende atto che la Banca ha stipulato con Compagnia di Assicurazioni di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio:

a) una polizza vita a garanzia del rischio di premiorienza del Richiedente; a tal proposito il Richiedente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute.

b) una polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro. Per le somme corrisposte alla Banca dalla Compagnia di Assicurazioni, questa resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della Banca verso il Richiedente ed il relativo:

- datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.);

- indennità equipollente;

- Fondo Pensione;

- istituto di previdenza obbligatoria.

Il beneficiario della prestazione assicurata in caso di decesso o di perdita dell'impiego è sempre la Banca.

**8.1** In caso di decesso del Richiedente, la polizza assicurativa rischio vita non avrà validità se le dichiarazioni rilasciate dallo stesso sul suo stato di salute, siano state inesatte e/o reticenti (art. 1892 e 1893 C.C.).

**Art. 9 Imputazione dei pagamenti.** I pagamenti effettuati dal Richiedente verranno imputati nel seguente ordine: spese, interessi, capitale.

**Art. 10 Conseguenze dell'inadempimento: decadenza dal beneficio della rateizzazione e del termine - compensazione – diritto di ritenzione.** Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 C.C., in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione o di ritardo nel versamento da parte dell'Amministrazione debitrice ceduta di due o più delle rate pattuite, il Richiedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine. La Banca, verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, potrà considerare risolto il contratto, nonostante la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 8. Nel caso di mancato pagamento di una o più rate qualora l'esposizione complessiva del Richiedente superi la soglia minima di censimento prevista dalla Banca d'Italia (€ 30.000,00), la Banca potrà segnalare il Richiedente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ciò potrà comportare delle difficoltà, in futuro, per l'accesso al credito da parte del Richiedente.

**10.1** In conseguenza della risoluzione il Richiedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta, alla Banca, l'importo calcolato a norma dell'art. 4.

Nel suddetto caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, fermo restando il diritto della Banca di esigere, anche in via esecutiva, l'immediata restituzione di quanto dovuto, qualora esistano tra la Banca ed il Richiedente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, il Richiedente riconosce alla Banca il diritto di compensazione ex art. 1241 cod civ, ancorché i reciproci crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili.

Le obbligazioni tutte derivanti a carico del Richiedente dal presente contratto si intendono assunte con vincolo solidale ed indivisibile per i suoi aventi causa, eredi e successori.

**Art. 11 Cambiamento di Amministrazione di dipendenza e pensionamento.** Il caso di passaggio del Richiedente alle dipendenze di altro datore di lavoro senza estinzione del prestito, salvi comunque i diritti della Banca di cui all'art. 10, il Richiedente autorizza sin d'ora la Banca a notificare il presente contratto alla nuova Amministrazione perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo verrà corrisposta, la ritenuta della quota mensile suddetta nonché quanto previsto all'art. 6. Agli effetti di quanto sopra il Richiedente si obbliga a denunciare il suo trasferimento alla Banca nonché all'Amministrazione da cui egli cessa di lavorare affinché questa possa inviare a quella ove assumerà servizio – anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del DPR 180/50 – il conto del presente prestito con delegazione di pagamento assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta che la Banca potrà sostenere per la notifica e per il fatto del trasferimento saranno a carico del Richiedente.

**11.1** In caso di richiamo alle armi del Richiedente o di pensionamento, la delegazione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al Richiedente rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende o eventualmente altri Enti, incluso l'INPS, a prelevare mensilmente da dette indennità un importo pari ad un quinto per versarlo alla Banca.

**Art. 12 Riduzione della retribuzione.** Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Richiedente in misura superiore ad un terzo, salvi comunque i diritti della Banca di cui all'art. 10, e ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/1950. In tali casi potrà essere consentita la proroga del prestito per il tempo necessario all'estinzione del debito, ma quest'ultimo dovrà essere maggiorato degli interessi, al tasso applicato al prestito.

**Art. 13 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.** La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali non aventi ad oggetto i tassi di interesse qualora sussista un giustificato motivo, rispettando le prescrizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Di tali modifiche verrà data comunicazione all'interessato con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. Le modifiche si intenderanno accettate a meno che il Richiedente non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica che non intende accettarla, recedendo dal presente contratto senza spese ed alle condizioni precedentemente praticate.

**Art. 14 Diritto di recesso.** Il Richiedente, entro quattordici giorni dal perfezionamento del contratto di prestito, ha facoltà di recedere, inviando una raccomandata A.R. a: Banca di Sassari S.p.A., Ufficio Supporto Operativo Consumer Finance, Viale Mancini 2 – 07100 Sassari. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, posta elettronica (istruttoria.cqs@bancasassari.it) o fax (079/2068122), a condizione che sia confermata entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata A.R. In tal caso egli dovrà restituire alla Banca senza indugio e comunque non oltre 30 giorni di calendario dall'invio della comunicazione del recesso l'Importo Totale del credito eventualmente a lui già liquidato nonché gli interessi maturati fino al momento della restituzione (calcolati mediante la seguente formula: importo finanziato x giorni decorsi dalla data di recesso x TAN, diviso 36.500), eventuali ulteriori somme che la Banca abbia già corrisposto ad altre Banche/Intermediari Finanziari per l'estinzione di precedenti prestiti contratti dal Richiedente e le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla Pubblica Amministrazione (es. Imposte).

**Art. 15 Morosità.** In caso di ritardato pagamento delle rate non verranno applicati interessi di mora.

**Art. 16 Foro Competente – Variazione dati del Richiedente.** Ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, alla validità ed all'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ove ha il Richiedente la sede o il domicilio elettivo.

Fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito della Banca, il Richiedente è tenuto a comunicare alla Banca per iscritto ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti.

**Art. 17 Comunicazioni Periodiche.** La Banca fornisce gratuitamente al Richiedente, per posta ordinaria o a mezzo posta elettronica secondo la modalità e ai recapiti indicati nel frontespizio, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. In ogni momento del rapporto il Richiedente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata dandone comunicazione scritta ai recapiti indicati all'art. 14. Il Richiedente ha il diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento con l'indicazione degli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento nonché il piano di ammortamento del capitale che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico.

Il Richiedente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci (dieci) anni. La Banca trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Richiedente ovvero ai suoi successori a qualunque titolo e a coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni, il costo di produzione di tale documentazione, che verrà comunicato al momento della richiesta.

**Art. 18 Cessione del credito e del contratto di credito.** Il Richiedente espressamente e sin d'ora consente che la Banca possa cedere parzialmente o totalmente i diritti che gli derivano da questo contratto. L'eventuale cessione dovrà essere comunicata al Richiedente al domicilio indicato in questo contratto, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi ai sensi dell'Art. 16.

**Art. 19 Facoltà della delegataria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro.** In caso di procedure concorsuali (ad esempio il fallimento) a carico delle Amministrazioni terze cedute, la Banca potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Richiedente dall'Amministrazione in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Banca in qualità di avente causa del Richiedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Richiedente firmando la richiesta di finanziamento autorizza e delega irrevocabilmente la Banca ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

**Art. 20 Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.** La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia con sede in via Nazionale 91,00184 Roma. Il Richiedente può presentare un reclamo, indirizzato all'Ufficio Reclami della Banca, per lettera raccomandata A/R al seguente recapito: Banca di Sassari S.p.A. – Ufficio Legale e Segreteria – Viale Mancini 2 – 07100 Sassari (SS) ovvero per via telematica al seguente indirizzo: [reclami.legale@bancasassari.it](mailto:reclami.legale@bancasassari.it) – Posta certificata: [consulenzalegale@pec.bancasassari.it](mailto:consulenzalegale@pec.bancasassari.it)

L'attività di gestione del reclamo è gratuita per il Richiedente, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Nel caso in cui il Richiedente sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami, o non abbia ricevuto risposta, e comunque prima di esercitare un'azione in giudizio dovrà attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. A tal fine il Richiedente può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), qualora non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il ricorso all'ABF ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo.

La competenza per materia, valore dell'ABF è regolata dal Provvedimento della Banca d'Italia del 18.06.2009 e riportata nella "Guida pratica conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti" pubblicata sul Sito dell'ABF e della Banca. Il Richiedente è tenuto ad inviare all'Ufficio Reclami della Banca copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o per posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla sua proposizione.

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), al seguente recapito: Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR - Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186, Roma - [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

- a qualsiasi mediatore abilitato ed autorizzato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 28/2010.

**ALLEGATO AL DOCUMENTO "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI**

Tabella per l'esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione, secondo quanto previsto dal punto 2 del Protocollo di intesa tra Assofin – Associazione Italiana del credito al Consumo e immobiliare e le Associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti partecipanti al tavolo Associazioni Consumatori – Assofin sui finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento

<b>TAEG</b> (Tasso Annuo Effettivo Globale)	_____ %		
<b>Componenti del TAEG:</b>		<b>definizioni:</b>	<b>In caso di estinzione anticipata del prestito:</b>
<b>TAN</b> (Tasso Annuo Nominale)	_____ %	Tasso d'interesse applicato dall'intermediario calcolato su base annua.	Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.
<b>SPESE DI ISTRUTTORIA E ONERI FISCALI</b>	_____ €	Importi addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dall'intermediario nella fase iniziale di erogazione del prestito per l'impianto della pratica e per l'assolvimento degli oneri fiscali.	Non rimborsabili (upfront)
<b>COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE</b>	_____ €	Commissioni riconosciute agli intermediari del credito addebitate direttamente al cliente.	Non rimborsabili (upfront) in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito.